

Studio Legale  
**Avv. Marco Locati**  
Piazza Roma, 10 - 20900 Monza  
Tel. 039.2301942 - Fax 2302399  
p.e.c. [marco.locati1@monza.pecavvocati.it](mailto:marco.locati1@monza.pecavvocati.it)

**TRIBUNALE CIVILE DI LECCO**

**Sezione I Civile - Procedure Concorsuali**

**R.G. n. 32 - 1/2024**

**Giudice Relatore: Dottor Dario Colasanti**

\* \* \* \* \*

**SECONDA MEMORIA DI CHIARIMENTI**

Nell'interesse di:

**Simpac s.r.l.** (in seguito anche “**Simpac**” o “**la Società**” o “**la Ricorrente**”), con sede legale in Santa Maria Hoè (LC), Via Giovanni XXIII n. 52, c.f. e P. IVA 02187750134, in persona dell'Amministratore Unico Cristiano Roberto Molteni, c.f. MLTCST71L10E507E, nato a Lecco (LC) il 10.07.1971,  
con l'Avvocato Marco Locati.

Il presente documento è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione: in particolare mediante il collegamento ipertestuale dell'atto principale agli allegati.
--

**Premesso che:**

- a) in data 03.05.2024 la Società depositava presso il Tribunale di Lecco ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi degli articoli 40 e 44 CCII con istanza per la concessione di misure protettive tipiche *ex* articolo 54, 2° comma CCII (in seguito “**il Ricorso**”);
- b) con decreto del 07.05.2023, notificato in data 08.05.2024 (in seguito il “**Decreto di Apertura**”), il Tribunale di Lecco (nelle persone del Presidente Dottor Mirco Lombardi, del Giudice Dottor Dario Colasanti e del Giudice Relatore Dottor Edmondo Tota)

concedeva alla Società “*termine fino al 6 luglio 2024 per la presentazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto*”, nominando quale Commissario Giudiziale il Dottor Pietro Galli;

c) in tale Decreto di Apertura veniva altresì disposto che:

- ✓ entro tre giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento la Società contattasse il Commissario Giudiziale, fornendo a questi ogni informazione utile (circostanza regolarmente avvenuta);
- ✓ entro il termine di dieci giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento la Società depositasse sul conto corrente indicato dal Commissario Giudiziale la somma di Euro 6.000,00 per le spese di fase (circostanza anch’essa regolarmente avvenuta<sup>1</sup>);
- ✓ allo scadere del 31 maggio e del 1 luglio 2024, nonché, in caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa e poi con cadenza mensile, la Società depositasse: (i) un rendiconto dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa; (ii) l’elenco delle operazioni più rilevanti di carattere negoziale, industriale, finanziario e i pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 compiuti nel periodo; (iii) un prospetto delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine del periodo; (iv) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa (anche ai fini della pubblicazione, da parte della Cancelleria, sul Registro delle Imprese); (v) una relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano;

d) con ulteriore decreto del 07.05.2023, notificato in data 08.05.2024 (in seguito il “**Decreto di Conferma delle Misure Protettive**”), il Giudice designato per la

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 12 già in atti.

trattazione del procedimento, Dottor Edmondo Tota, accoglieva la domanda di conferma delle misure protettive presentata dalla Società, stabilendo la durata delle stesse in 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese;

- e) in data 31.05.2024 la Società depositava la prima relazione informativa;
- f) in data 13.06.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- g) in data 27.06.2024 la Società depositava la seconda relazione informativa e contestuale richiesta di proroga del termine per il deposito del piano;
- h) in data 01.07.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- i) con decreto del 27.06.2024, depositato il 04.07.2024 (in seguito il “**Decreto di Proroga**”), il Tribunale di Lecco concedeva alla Società la proroga del termine sino al 05.09.2024 per la presentazione della domanda definitiva di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, fermi gli obblighi informativi già disposti nel Decreto di Apertura;
- j) in data 26.07.2024 la Società depositava la terza relazione informativa;
- k) in data 31.07.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- l) in data 30.08.2024 la Società depositava la quarta relazione periodica;
- m) in data 30.08.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- n) in data 05.09.2024 la Società depositava la domanda di concordato preventivo (in seguito la “**Domanda**”);
- o) sempre in data 05.09.2024 la Società provvedeva ad inviare, a mezzo posta elettronica certificata, copia della Domanda, della ricevuta di avvenuto deposito della Domanda stessa nonché della relazione *ex art. 87, c. 3 CCII* ai seguenti Enti (depositandone poi

copia con le relative ricevute di avvenuta accettazione e consegna nel fascicolo telematico della procedura):

- Agenzia delle Entrate (all'indirizzo [dp.lecco@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.lecco@pce.agenziaentrate.it));
  - Agenzie delle Entrate – Riscossione (all'indirizzo [protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it));
  - I.N.P.S. (all'indirizzo [direzione.agenzia.merate@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.agenzia.merate@postacert.inps.gov.it));
  - Fondazione ENASARCO (all'indirizzo [protocollo@pec.enasarco.it](mailto:protocollo@pec.enasarco.it));
  - I.N.A.I.L. (all'indirizzo [como-ricerca@postacert.inail.it](mailto:como-ricerca@postacert.inail.it));
  - Mediolanum Vita – Fondo di Previdenza Complementare (all'indirizzo [mediolanumvita@pec.mediolanum.it](mailto:mediolanumvita@pec.mediolanum.it));
  - UnipolSai Assicurazioni – Fondo di Previdenza Complementare (all'indirizzo [unipolsaiprevidenzaFPA0030@pec.unipolsai.it](mailto:unipolsaiprevidenzaFPA0030@pec.unipolsai.it)).
- p) in data 09.09.2024 la Società depositava istanza per la concessione di ulteriori misure protettive tipiche *ex art. 54, 2° comma CCII*;
- q) in data 11.09.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere in relazione alla Domanda;
- r) in data 30.09.2024 la Società depositava la quinta relazione periodica;
- s) in data 03.10.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- t) in data 30.10.2024 la Società depositava la sesta relazione periodica;
- u) in data 31.10.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- v) in data 28.11.2024 la Società depositava la settima relazione periodica;
- w) in data 29.11.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- x) in data 23.12.2024 la Società depositava l'ottava relazione periodica;
- y) in data 23.12.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;

- z) con decreto del 09.01.2025, notificato in data 10.01.2025 (in seguito il “**Decreto per Chiarimenti**”), il Tribunale di Lecco (nelle persone del Presidente Dottor Marco Tremolada, del Giudice Mirco Lombardi e del Giudice Relatore Dottor Dario Colasanti) concedeva alla Società il termine del 27.01.2025 per il deposito di memoria di chiarimenti ed integrazioni, con eventuale modifica di piano e proposta, fissando l’udienza del 04.02.2025 alle ore 12:50 per la discussione sui chiarimenti resi e sull’ammissibilità della domanda;
- aa) con decreto del 09.01.2025, notificato in data 10.01.2025 (in seguito il “**Decreto di Proroga delle Misure Protettive**”), il Tribunale di Lecco (nelle persone del Presidente Dottor Marco Tremolada, del Giudice Mirco Lombardi e del Giudice Relatore Dottor Dario Colasanti) disponeva “*che per 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società ricorrente o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano; che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata*”;
- bb) in data 27.01.2025 la Società depositava la propria memoria di chiarimenti;
- cc) in data 28.01.2025 la Società depositava la nona relazione periodica;
- dd) in data 31.01.2025 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere;
- ee) all’udienza del 04.02.2025, a seguito di ampia discussione, il Giudice fissava una nuova udienza al 27.02.2025 per permettere alla Società di fornire alcuni ulteriori chiarimenti in merito alle tematiche emerse.

Tutto ciò premesso la Società, tramite i propri consulenti, nel termine concesso deposita la seguente seconda memoria di chiarimenti.

\* \* \* \* \*

## **1. Sui chiarimenti richiesti dal Tribunale**

### ***1.1. Sul Premio per l'Omologa e sulle modalità di pagamento del Prezzo di Acquisto del Ramo d'Azienda***

Richiamando quanto già dedotto per il tramite della memoria di chiarimenti dello scorso 27.01.2025 la Società intende in questa sede precisare che Rewave, come da richiesta del Commissario Giudiziale, ha trasmesso (confermando i propri intendimenti già manifestati), in data 24 febbraio 2025, impegno irrevocabile cauzionato per l'acquisto del Ramo d'Azienda di proprietà di Simpac ([doc. 94](#)).

Tale impegno, nel dettaglio, prevede:

- l'adeguamento delle tempistiche e delle modalità di pagamento del saldo prezzo e del Premio per l'Omologa in linea con quanto riportato nell'integrazione al contratto di affitto d'azienda (di cui si dirà *infra*);
- la rinuncia condizionata alla prelazione, in linea con quanto riportato nell'integrazione al contratto di affitto d'azienda;
- l'impegno da parte di Rewave, in caso d'asta, ad effettuare rilanci sino al tetto massimo dell'importo di cui al Prezzo d'Acquisto sommato al Premio per l'Omologa;
- la previsione che l'accollo del T.F.R. avvenga in sede di atto notarile di cessione dell'azienda e non all'omologazione del concordato e, di conseguenza, che il restante importo di cui al Premio per l'Omologa, al netto dell'accollo dei debiti verso i professionisti, venga corrisposto in denaro all'omologazione del concordato;

- l'impegno da parte di Rewave a corrispondere il Premio per l'Omologa in denaro qualora dipendenti e professionisti non prestassero il consenso all'accollo liberatorio dei propri crediti;
- l'indicazione della durata dell'impegno;
- il versamento della cauzione del 10% rispetto al Prezzo di Acquisto pari ad Euro 630.600,00 ([doc. 95](#)).

Tali circostanze, si ritiene, permettono di superare le perplessità del Tribunale in ordine al percorso ipotizzato, ora più che mai "in linea" con gli intendimenti degli Organi della Procedura.

### *1.2. Sulla solvibilità dell'affittuaria*

Si ritiene di non dover aggiungere altro rispetto ai chiarimenti già forniti.

Il tema della tutela della Procedura è stato posto al centro dell'interesse mediante una serie di iniziative volte a garantire sia il passaggio di proprietà solo a seguito dell'intero versamento del Prezzo di Acquisto (nonché del Premio per l'Omologa), sia la previsione di modalità di pagamento condivise con gli Organi della Procedura.

### *1.3. Sul contratto di affitto di ramo d'azienda*

In data 14.02.2025, presso lo Studio del Notaio Dottor Francesco Ioli di Vedano al Lambro, Simpac (in qualità di parte affittante) e Rewave (in qualità di parte affittuaria) hanno sottoscritto l'integrazione al contratto di affitto di azienda con impegno irrevocabile di acquisto ([doc. 96](#)), preventivamente condivisa con il Commissario Giudiziale.

Mediante tale integrazione le parti hanno inteso regolare tutte le tematiche già oggetto di analisi da parte degli Organi della Procedura.

Si ritiene quindi, anche in relazione alla suddetta tematica, che non sussista più alcuna (anche solo ipotetica) criticità in merito al percorso concordatario delineato.

#### *1.4. Sull'atto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate*

In merito all'atto di recupero n. T9PCR2L00014/2024 notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate, la stessa Agenzia delle Entrate, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 17.02.2025, ha segnalato l'avvenuto annullamento di tale atto di recupero, sostanzialmente "rivedendo" la propria decisione in merito alla richiesta di annullamento in autotutela presentata dalla Società ([doc. 97](#)).

Non occorre quindi appostare alcun fondo rischi in relazione a tale tematica.

#### *1.5. Sulle spese di procedura*

Si ribadisce come le spese di procedura siano state inserite nei debiti di piano senza che le stesse abbiano causato squilibri.

In ogni caso i professionisti che assistono la Società si sono resi disponibili, mediante la dichiarazione allegata ([doc. 98](#)), a rinunciare alla prededuzione dei propri rispettivi crediti nel caso in cui l'azienda non venisse aggiudicata almeno al Prezzo di Acquisto posto a base della proposta concordataria e vi fosse l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa Simpac. Si ritiene infatti che nel caso di aggiudicazione dell'azienda ai valori indicati l'attività dei professionisti abbia generato quelle utilità per i creditori che sono poste a base del principio della prededuzione.

\* \* \* \* \*

La Ricorrente, esplicitato quanto sopra, rimane a disposizione, tramite i propri professionisti, per fornire eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti che il Tribunale ritenesse opportuni e per produrre l'eventuale documentazione aggiuntiva che fosse ritenuta necessaria o semplicemente utile.

Copia della presente seconda memoria di chiarimenti viene trasmessa al Commissario Giudiziale, Dottor Pietro Galli, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [pietro.galli@odcec.lecco.it](mailto:pietro.galli@odcec.lecco.it).

\* \* \* \* \*

Si producono e si allegano (riprenendo la numerazione di cui al Ricorso e alle precedenti relazioni informative):

94. impegno irrevocabile cauzionato;
95. contabile di avvenuto versamento della cauzione;
96. integrazione al contratto di affitto di azienda con impegno irrevocabile di acquisto;
97. annullamento atto di recupero;
98. dichiarazione dei professionisti di rinuncia alla prededuzione.

Con osservanza.

Monza, 24 febbraio 2025

Avv. Marco Locati